

li Terruzzi stessi a prodursi al Comitato nostro nel termine di giorni otto successivi dopo la pubblicazione del presente, da cui sarà loro rilasciato Gratis un Mandato con quelle discipline, e riparti, che saranno creduti li più opportuni alla inalterabile esecuzione di un affare di tanta rilevanza.

Terzo. Restano incaricati li Ministri nostri di Polizia d'invigilare, che tutti li detti Terruzzi siano muniti del surriferito Mandato, commettendo alli medesimi di levare a chiunque fosse ritrovato mancante di tal requisito le rispettive Cariole co' suoi apprestamenti, che s'intenderanno illico confiscate.

Quarto. Chiunque contravvenisse alla puntuale osservanza di quanto resta qui sopra rispettivamente ingiunto, caderà nella pena di L. 12: 8 per cadauna volta fosse scoperto difettivo, da essergli irremissibilmente levata, ed applicata alli Poveri delle rispettive Parrocchie.

Quinto. Resta finalmente affidata alli Capi delle rispettive Contrade la cura di vegliare attentamente, onde la presente proclamazione riporti l'intiero suo effetto, ed esecuzione, in pena, mancando della debita diligenza, di soggiacere a quelle correzioni, che saranno dal Comitato nostro credute analoghe alle loro trasgressioni.

Ed